

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SODALIZI SPORTIVI

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 01/01/2019, l'obbligo di emettere fattura elettronica tra privati utilizzando il servizio di interscambio sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 127/2015.

Da tale obbligo sono rimaste escluse nella fase iniziale alcune specifiche categorie di soggetti iva che aderiscono a particolari regimi iva tra cui quelli sottoposti al Regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e coloro che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/91 laddove, questi ultimi, nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi di natura commerciale per un importo inferiore ad euro 65.000.

Secondo tale formulazione pertanto una buona parte dei sodalizi sportivi, che appunto applicano il regime 398/91, sono rimasti finora esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica

In data 30/04/2022 è stato pubblicato in G.U. il D.L. 36 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che all'art. 18 ha introdotto, a partire dal 01/07/2022, anche per i sodalizi sportivi in regime 398/91 l'obbligo di fatturazione elettronica per quei soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000". Per i sodalizi che non abbiano raggiunto tale soglia, l'obbligo è rinviato al 01/01/2024.

E' importante rilevare che la nuova formulazione non fa più riferimento a "*Ricavi Commerciali*" bensì parla genericamente di ricavi e compensi. Sorge pertanto il legittimo dubbio se per il computo relativo al superamento della soglia, vada tenuto conto delle sole entrate commerciali, o se si debbano considerare tutte le entrate del sodalizio, comprese quelle di natura statutaria. Finora si era sempre fatto esplicito riferimento alle attività commerciali, sia per i vari contributi covid che, in precedenza, nella circolare 18/e del 2018 laddove, in merito al plafond per il regime 398/91, veniva ribadito che ai fini del calcolo dovessero essere considerate le attività di natura commerciale. L'ipotesi di un mero errore di forma da parte del legislatore nella stesura del decreto 36/2022 appare decisamente remota ma, d'altro canto qualora la corretta interpretazione della norma andasse a considerare tutte le tipologie di entrate, ne deriverebbe una valutazione molto restrittiva che terrebbe in regime di esonero pochissimi sodalizi (di quelli con p.iva). E' pertanto auspicabile un pronto intervento da parte di Ade che chiarisca i criteri da adottare, nel frattempo è comunque preferibile, adottare un criterio prudenziale di comportamento.

Va precisato che nella versione finora in vigore della norma, per le Asd che superavano la soglia dei 65.000 euro sussisteva l'obbligo di verificare che i loro clienti provvedessero ad emettere per loro conto la fattura non essendo loro stesse direttamente obbligate all'emissione. Di fatto, la maggior parte dei sodalizi ha optato per emettere direttamente il documento senza ulteriori complicazioni. Nella nuova versione invece saranno direttamente le associazioni a dover farsi carico dell'invio telematico della fattura. In questo momento è auspicabile adottare un criterio prudenziale andando a considerare nel computo tutte le tipologie di entrate.

Lo stesso decreto 36/2022 al comma 3 dello stesso art. 18 recita: "*La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro*

25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica e' emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione."

L'obbligo di fatturazione elettronica che nel 2019 veniva da molti visto come un ulteriore complicazione ed aggravio di costi per i contribuenti, mentre in molti casi si è rivelato un ottimo strumento di aiuto per i professionisti consentendo un più agevole e corretto reperimento dei documenti nonché una ulteriore semplificazione nell'emissione della fattura stessa: infatti la maggior parte dei software prevedono una pre-impostazione dei dati dell'emittente e degli articoli normativi lasciando al compilatore soltanto l'onere dell'inserimento delle credenziali del cliente ed i relativi importi. Anche in merito all'aggravio di spesa per la gestione elettronica della fatturazione, oramai è possibile trovare sul mercato svariate offerte che si sono comunque livellate tra loro a costi decisamente abbordabili.

A fronte di quanto sopra pertanto, potrebbe essere comunque consigliabile adeguarsi al nuovo metodo di emissione della fattura già a partire dal 01 luglio 2022 senza dover attendere l'ulteriore proroga al 2024.